



Lions Club Perugia Concordia
Charter 23/06/1995
Presidente Francesco Tei
CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT DISCORDIA MAXIMAE DILABUNTUR

UMBRIA CUORE D'ITALIA - PERUGIA CITTA' CARDIOPROTETTA

Progetto per la dotazione di **DEFIBRILLATORI**

Mercoledì 5 Novembre 2014 ore 18.30

Sala della Vaccara

Palazzo Comunale di Perugia

Dott. Giovanni Boni

Delegato FMSI Regione Umbria

FT Matteo Trabalza

Amb. Medicina dello Sport Antiage Foligno



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA



perugiainfo



**DISCIPLINA DELLA CERTIFICAZIONE
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA E
AMATORIALE E LINEE GUIDA SULLA
DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI
SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI
DISPOSITIVI SALVAVITA” .**



**DOTT. GIOVANNI BONI
DELEGATO FMSI REGIONE UMBRA**

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248-B

—

DISEGNO DI LEGGE


APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 26 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 974)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 agosto 2013

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI (LETTA) DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI E MINISTRO DELL'INTERNO (ALFANO)
DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ZANONATO) DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (D'ALIA) DAL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI) DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI (LUPI) E DAL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA (CANCELLIERI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE (ORLANDO) CON IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI (BRAY) CON IL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (DE
GIROLAMO)**





DECRETO 24 APRILE 2013



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di cui all'oggetto recante:

“DISCIPLINA DELLA CERTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA E AMATORIALE E LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA” .

Il suddetto decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto–legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dispone, al fine di:

- salvaguardare la **salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale**,
- fornire **garanzie sanitarie** mediante l'obbligo di **idonea certificazione medica**,
- fornire **linee guida** per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di **defibrillatori semiautomatici** e di eventuali altri dispositivi salvavita.
- Il decreto in argomento stabilisce, pertanto, i criteri ed i parametri sui quali basare l'**idoneità** della **certificazione** per l'**esercizio dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale**.




**salvaguardare la salute dei
cittadini che praticano
un'attività sportiva non
agonistica o amatoriale**



Al fine di fornire **garanzie sanitarie** mediante l'**obbligo di idonea certificazione medica**



- Il decreto in argomento stabilisce, pertanto, i criteri ed i parametri sui quali basare l'**idoneità della certificazione per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale.**





8 ANNI DI GARANZIA !

fornire **linee guida** per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di **defibrillatori semiautomatici** e di eventuali altri dispositivi salvavita

Definizione dell'attività amatoriale e relativa certificazione (art.2).

Attività ludico-motoria praticata da **soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali**, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, **esercitata in forma individuale o collettiva, non occasionale**, finalizzata al raggiungimento o al mantenimento del **benessere psico-fisico** della persona, **non regolamentata da organismi sportivi**. E', altresì, compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Coloro i quali **praticano attività ludico-motoria** in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio di tale attività devono sottoporsi a **controlli medici periodici** ai fini della certificazione attestante l'**idoneità a tale attività**.
La certificazione di cui in precedenza deve essere rilasciata dal **medico certificatore** su **apposito modello**.





All'atto dell'iscrizione o di avvio delle attività il **certificato** è esibito all'**incaricato** della struttura presso cui si svolge l'attività ludico-motoria e deve essere ivi conservato fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa.

Controlli medici per l'attestazione dell'idoneità all'attività ludico motoria

	Classe A	Classe B	Classe C
	<p>SOGGETTI <55 ANNI (UOMINI) <65 ANNI (DONNE) SENZA EVIDENTI PATOLOGIE E FATTORI DI RISCHIO EMERGENTI ALLA VISITA O RIFERITI IN ANAMNESI.</p>	<p>SOGGETTI CON ANAMNESI NOTA PER ALMENO DUE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPERTENSIONE ARTERIOSA; • ELEVATA PRESSIONE ARTERIOSA DIFFERENZIALE NELL'ANZIANO; • ETÀ >55 ANNI (UOMINI) > 65 ANNI (DONNE); • FUMO; • IPERCOLESTEROLEMIA, IPERTRIGLICERIDEMIA; • ALTERATA GLICEMIA A DIGIUNO O RIDOTTA TOLLERANZA AI CARBOIDRATI; DIABETE DI TIPO II COMPENSATO • OBESITÀ ADDOMINALE; • FAMILIARITÀ PER PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI; • FATTORI DI RISCHIO RITENUTI RILEVANTI DAL MEDICO CERTIFICATORE 	<p>SOGGETTI CON PATOLOGIE CRONICHE CONCLAMATE DIAGNOSTICATE (ES. CARBIOLOGICHE, PNEUMOLOGICHE, NEUROLOGICHE, ONCOLOGICHE IN ATTO, DIABETOLOGICHE DI TIPO I O DI TIPO II SCOMPENSATE)</p>
ACCERTAMENTI RACCOMANDATI, OLTRE ALLA VISITA MEDICA GENERALE DI TUTTI GLI APPARATI CON MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA		<p>Elettrocardiogramma a riposo</p> <p>Altri esami secondo giudizio clinico</p>	<p>Esami e consulenze specifiche secondo giudizio clinico</p>
MEDICO CERTIFICATORE	Medico abilitato alla professione	Medico di Medicina generale o Pediatra di libera scelta; Medico specialista in Medicina dello sport	Medico di Medicina generale o Pediatra di libera scelta; Medico specialista in Medicina dello sport; Medico specialista di branca
PERIODICITÀ	Biennale	Annuale	Annuale o inferiore, secondo giudizio clinico

Non sono tenuti all'obbligo della suddetta certificazione:

- coloro i quali svolgono l'attività ludico-motoria in **forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato e autorizzato;**



- chi svolge, anche in contesti organizzati e autorizzati, **attività motoria occasionale**, a **scopo ricreativo** e **in modo saltuario e non ripetitivo**;



- coloro che praticano talune attività ludico-motorie caratterizzate da un ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi di cammino” e attività assimilabili, nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.



Per tali soggetti, tuttavia, il comma 6 dell'art. 2 raccomanda un controllo preliminare rispetto all'avvio dell'attività ludico-motoria.

Definizione di attività sportiva non agonistica e relativa certificazione (art.3).



Si premette che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art.3 del presente decreto, **il decreto ministeriale 28 febbraio 1983**, recante “norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica”, **è abrogato**.

Ciò premesso, per **attività sportiva non agonistica** si intende quella praticata dai seguenti soggetti:

- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;



- coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;



- coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.



I praticanti un'attività sportiva non agonistica devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva.



La certificazione conseguente al controllo medico è rilasciata dal **medico di medicina generale** o dal **pediatra** di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal **medico specialista in medicina dello sport** su apposito modello predefinito.



Tale certificazione presuppone, come obbligatoria, la preventiva misurazione della **pressione arteriosa** e l'effettuazione di un **elettrocardiogramma a riposo**, refertato secondo gli standard professionali esistenti.



Nel caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche o conclamate si raccomanda al medico certificatore di avvalersi della **consulenza del medico specialista in medicina dello sport** e, secondo il giudizio clinico, dello specialista in branca.



**Attività di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive,
Discipline associate o da Enti di promozione sportiva
(art.4) .**


L'art. 4 del presente decreto stabilisce come necessari alcuni esami strumentali ai fini del rilascio di idonea certificazione, da parte di medici abilitati ad effettuare tale certificazione, su modello predefinito, per la partecipazione a talune manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare.

In particolare, per i soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che intendano partecipare alle suddette manifestazioni, **patrocinate** dai suddetti organismi, il controllo medico comprende:

-la rilevazione della pressione arteriosa;



- un elettrocardiogramma basale



- uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca;



- altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE


VISTO l'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità;

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


08 AGO. 2014

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita (art.5) .



L'art. 5 del decreto **obbliga**
le società dilettantistiche,
di cui al comma 17 dell'art.
90 della legge 289/2002,
nonché le società sportive
professionistiche, di cui al
capo II della legge 91/1981,
a dotarsi di defibrillatori
semiautomatici.





Le società dilettantistiche sono tenute ad ottemperare a tale obbligo entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, mentre **le società sportive professionistiche** entro 6 mesi.

Tale obbligo non sussiste per le società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio.



Per evitare fraintendimenti il CONI ha formulato al Ministero competente un'apposita richiesta di parere al fine di individuare correttamente i soggetti destinatari delle norme contenute nel decreto. A tale richiesta si provvederà a fornire tempestiva informazione.





In base al comma 6 dell'art. 5, poi, l'**onere** della **dotazione** del **defibrillatore semiautomatico** e della sua manutenzione è a **carico** della **società**.

Le **società** che operano in **uno stesso impianto sportivo**, ivi compresi quelli **scolastici**, possono **associarsi** ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Le **società singole** o **associate** possono **demandare** l'**onere** della **dotazione** e della **manutenzione** del **defibrillatore semiautomatico** al **gestore** dell'**impianto** attraverso un **accordo** che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di **Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD)**, della **Federazione Medico Sportiva Italiana**, nel rispetto del decreto ministeriale 18 marzo 2011.

Il Ministero della salute concorda annualmente con il Ministero delegato allo sport e con il CONI i contenuti di una campagna di comunicazione dedicata allo svolgimento dello “**sport in sicurezza**”. Alla campagna di informazione possono anche collaborare le Società scientifiche di settore. Tali ultime disposizioni si attuano con le risorse strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Le invio la circolare esplicativa trasmessa dal Ministero della Salute in merito all'oggetto. Risulta palese che ogni Servizio 118 Italiano deve riconoscere e validare le certificazioni di PSS-D che hanno valore legale (punto 6, 4° capoverso - punto 7, 1° capoverso) effettuate dai Formatori FMSI che, con l'accordo/Convenzione AREU, ha ottemperato all'ultimo capoverso del punto 1 e al punto 2 della medesima circolare con la formazione e la Certificazione in Regione Lombardia dei suoi "Formatori".

Se sono state rispettate anche eventuali specifiche direttive Regionali Umbre non può esistere alcun impedimento al riconoscimento della Certificazione di "Operatore DAE Laico" fornita dai Corsi eseguiti dai Formatori FMSI.



Alberto Zoli
Direttore Generale
A.R.E.U.

Via Campanini 6 - 20124 MILANO MI
Tel. 02/671290.01 -- fax 02/671290.02

**e-
mail: direzione.generale@areu.lombardia.it**

La **presenza** di una **persona formata** all'uso del **defibrillatore** deve essere garantita nel corso delle **gare** e degli **allenamenti**




E' opportuno individuare **soggetti** che all'**interno** dell'**impianto sportivo** per :

- **Disponibilità**
- **Presenza temporale**
- **Presunta attitudine**
- Appaiono piu' idonei a svolgere il ruolo di **primi soccorritori**




Negli impianti sportivi i DAE devono essere marcati CE come

- **Dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria (DIR 93/42/CEE, D.Lgs n. 46/97).**
- **I DAE** devono essere disponibili all'utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.



I corsi di formazione sono effettuati da Centri di formazione accreditati (**PSSD della FMSI**).

Per il **personale formato** è previsto un **retraining** ogni **due anni**





Tutti i soggetti che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla

Centrale Operativa 118

Specificando:

- il **numero di apparecchi**,
- la **specifica del tipo di apparecchio**,
- la loro **dislocazione**,
- l'**elenco degli esecutori** in possesso del **relativo attestato**









XXXIV

Congresso Nazionale
della
**FEDERAZIONE MEDICO
SPORTIVA ITALIANA**



1929-2014
85 anni di storia

SEDENTARIETÀ: UNA NUOVA PATOLOGIA
Il ruolo sociale della FMSI oggi

23-26 Ottobre 2014

CATANIA Teatro Massimo Bellini

